



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente

d.ssa Paola Rossi Giudice

d.ssa Alessandra Pasqualetto Giudice

nel procedimento n. 217/2025 R.G.P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

BOUAZZAOUI MOHAMED, c.f. BZZ MMD 68A25 Z330A, nato in Marocco il 25.01.1968, e **EL**

OMRANI LATIFA, c.f. LMR LTF 69S44 Z330J, nata in Marocco il 4.11.1969,

promosso dai debitori, rappresentati e difesi dall'avv. Giulia Andretta

OCC avv. Daniela Gambali

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale

premesso che con ricorso depositato in data 15.7.2025 i sig.ri BOUAZZAOUI MOHAMED e EL OMRANI LATIFA adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli artt. 66 e 268 e segg. CCI;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, i ricorrenti deducevano di trovarsi in stato di sovraindebitamento, per i motivi riportati in ricorso;

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza dei ricorrenti, in Mestrino (PD);

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCI);

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione; ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva dalla quota "disponibile" di stipendio del sig. Bouazzaoui (ovvero la quota eccedente a quanto necessario per il loro mantenimento, quantificato in € 2.020,00 mensili) per la durata temporale di 3 anni, per un ammontare complessivi di € 11.800,00 (pari a 330,00 euro x 36 mensilità);

ritenuta sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCI;

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione (ove possibile), quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione *"decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente"*, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione *"a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura"*, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo *"tornato in bonis"* si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino

allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

ritenuto di dover nominare, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il liquidatore in persona diversa dal gestore designato dall'OCC;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Bouazzaoui Mohamed**, c.f. BZZ MMD 68A25 Z330A, nato in Marocco il 25.01.1968, e **El Omrani Latifa**, c.f. LMR LTF 69S44 Z330J, nata in Marocco il 4.11.1969, entrambi residenti a Mestrino (Pd) in Via Toti n. 19;
- nomina Giudice Delegato il dott. Giovanni Giuseppe Amenduni;

- nomina liquidatore il dott. Gilberto Bertin (c.f. BRTGBR58L13G224F), con studio in via Vigonovese, 104 - 35127 Padova;
- ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dell'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti, salvo l'importo di € 2.000,00 mensili per il sig. Bouazzaoui Mohamed, con obbligo delle parti di versare al liquidatore il predetto importo nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- ordina, relativamente ai beni immobili e ai beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di

restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCl.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 29.1.2026.

Il Presidente estensore

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni